

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione dei Rischi Accessori all'Autovettura

“BluMotor Convenzione Car-Ins”

ED.1/CVTD

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto individuale a Premio Unico, collegato ad una Convenzione stipulata con "All Insurance Broker", che assicura le Autovetture o gli Autocarri fino a 35 q.li (pieno carico) di nuovo acquisto, contro i danni da circolazione, per i rischi accessori alla copertura RCA.



Che cosa è assicurato?

In fase di emissione viene offerta la scelta fra 4 "Programmi Assicurativi" incrementali fra loro, con coperture "CVT (Corpi Veicoli Terrestri)" a pacchetto, nella formula a "Valore a Nuovo" (opzione a scelta fra 12, 24, 36 e 48 mesi):

FIRST:

- ✓ include danni al veicolo assicurato da **Furto, Rapina, Incendio, Esplosione e Scoppio.**

MEDIUM:

- ✓ include, in aggiunta alle coperture del pacchetto "FIRST", anche i danni al veicolo assicurato da **Atti Vandalici, Fenomeni Naturali, Coperture Accessorie** (*Collisione con Animale Selvatico, Danni da Effrazione, Perdita Chiavi, Danni alla Tappezzeria, Spese di Traino, Custodia e Parcheggio, Rimborso Imposta di Proprietà, Danni al Bagaglio, Garanzia Ripristino Airbag, Garanzia Lavaggio, Garanzia Trasporto, Recupero Spese Per Nuova Immatricolazione o passaggio di proprietà*) e **Rottura Cristalli.**

TOP:

- ✓ include in aggiunta alle coperture del pacchetto "MEDIUM" anche la garanzia **Mini Kasko.**

MAXI:

- ✓ include in aggiunta alle coperture del pacchetto "MEDIUM" anche la garanzia **Maxi Kasko.**

È possibile abbinare ai programmi assicurativi la seguente Garanzia Opzionale:

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (*che include: Morte da Infortunio, IP da Infortunio, Diaria da Ricovero o Gessatura, Rimborso Spese di Cura da Infortunio*).

Massimali:

- Per le **coperture "CVT"**: valore assicurato del veicolo fino a massimo **€ 80.000** / minimo **€ 6.000** (IVA inclusa);
- Per le **Garanzie Accessorie**: fino ad **€ 1.000** per Danni da effrazione, Perdita chiavi, Danni alla tappezzeria, Spese di traino, custodia e parcheggio, Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà, Rimborso imposta di proprietà, Danni al bagaglio, Garanzia Trasporto); fino ad **€ 500** per Garanzia Ripristino Airbag; fino ad **€ 100** per Garanzia Lavaggio, fino ad **€ 5.000** per danni ad Collisione con Animale Selvatico.
- Per i **Cristalli**: **€ 750** per sinistro e annualità;
- Per **Infortunio del Conducente**: Morte e IP **€ 50.000/** Diaria da Ricovero o Gessatura pari ad **€ 25** giornaliero e/Rimborso spese di cura da infortunio fino ad **€ 1.500**.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- ✗ la copertura Responsabilità Civile Auto (RCA)
- ✗ gli infortuni dei trasportati durante la circolazione;
- ✗ le lesioni subite dagli animali domestici trasportati;
- ✗ la richiesta di diaria in caso di sospensione/ritiro della patente;
- ✗ Ricorso terzi e Rischio locativo (per danni cagionati a terzi da Incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato);
- ✗ Spese di dissequestro e di ripristino dispositivi di sicurezza.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri causati o dipendenti da:

- ! Dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone dagli stessi incaricati alla guida, alla riparazione o alla custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Veicolo;
- ! Trasporto di merci infiammabili o esplodenti;
- ! Atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- ! Tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere (salvo che per la Garanzia che esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi);
- ! Esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- ! Terremoti, eruzioni vulcaniche alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali (salvo che per la Garanzia che esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi);
- ! Partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive ed a imprese temerarie;
- ! Uso diverso del veicolo rispetto a quello stabilito dai documenti di circolazione;
- ! Persona non abilitata alla guida (secondo le disposizioni vigenti);
- ! Guida di persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole Garanzie, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci; ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
- ! uso e appropriazione indebita del veicolo assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è estesa durante la circolazione del veicolo assicurato negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e /o qualsiasi altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato.
- Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza.
- Qualora tu abbia stipulato altre assicurazioni per il medesimo rischio, in caso di sinistro devi dare avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
- In corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta di ogni variazione delle circostanze che comporti aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro sei tenuto ad avvisare la Compagnia rispettando le tempistiche previste dalla polizza, indicando le tue generalità e riferimenti del contratto oltre a descrivere dettagliatamente l'accaduto (eventualmente utilizzando l'apposito Modulo di denuncia sinistri messo a disposizione della Compagnia stessa).



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario in un'unica soluzione anticipata per tutte le annualità di durata del contratto, tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dalle ore e giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Compagnia provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza del periodo assicurato e non è prevista la possibilità di proroga.



Come posso disdire la polizza?

Il Contratto di estingue alla sua naturale scadenza, indicata del Modulo di Polizza; non è necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta in quanto la polizza non prevede il tacito rinnovo.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Assicurazione Rischi Accessori all'Autovettura

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: **BLUMOTOR Convenzione Car-Ins – ed 1/CVTD**

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/07/2025 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111
Il patrimonio netto dell'Impresa: € 16,9 milioni al 31/12/2024; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 11,9 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>
L'indice di solvibilità dell'Impresa: 227,4% al 31/12/2024, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€11,99 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€5,27 milioni)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

L'assicurazione non è operante:

- per i veicoli usati che hanno alla sottoscrizione, una vetustà superiore a 5 anni e 1 mese (calcolati dalla data di prima immatricolazione) e un valore commerciale inferiore a 6.000,00 euro.

Inoltre, è escluso il rischio:

- se il Veicolo è immatricolato all'Estero;
- se il Veicolo non è omologato;
- se il Veicolo viene affittato o noleggiato;
- se il Veicolo è adibito a taxi o a trasporto pubblico o ad autoscuola;
- se il Veicolo ha un peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate (a pieno carico) ed una capienza superiore ai 9 posti;
- se il Veicolo è utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi mezzi di soccorso o autoambulanza);
- se il Veicolo è utilizzato per attività sportive;
- appartenete alla categoria delle "Auto d'epoca" o a quella di "autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
- se il veicolo è importato all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
- se il veicolo è di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
- se il Veicolo non risulta regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:

Garanzia "FURTO e RAPINA"

Sono esclusi:

- i danni e/o il Furto delle cose trasportate;
- i danni ad apparecchiature ed impianti fonovisivi "non di serie";

Garanzia "INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO"

Sono esclusi:

- i danni causati da incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello derivante dall'azione del fulmine;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- i danni alle cose trasportate, anche di terzi;
- i danni derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico;
- i danni derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento;

Garanzia "ATTI VANDALICI"

Sono esclusi i danni indicati all'oggetto dell'Assicurazione "Atti vandalici" qualora gli stessi siano comunque riconducibili alla circolazione dei veicoli;

Garanzia "MINI KASKO" e "MAXI KASKO"

Entrambe le garanzie non sono operanti se il sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali od animali trasportati o da operazioni di carico e scarico o alle cose trasportate;
- subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla garanzia di altre parti del veicolo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada";
- cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati - e derivanti da atti vandalici ed eventi sociopolitici o conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi rientranti nella copertura MINI o MAXI KASKO;
- in riferimento alla sola MINI KASKO la garanzia non è operante inoltre per Collisione con veicolo non identificato; Urto; Ribaltamento; Uscita di Strada.

Garanzia "ROTTURA CRISTALLI":

Non sono indennizzabili le rigature, abrasioni e scheggiature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori (interni ed esterni), alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicolo realizzate in materiale plastico o plexiglass.

Garanzia "COPERTURE ACCESSORIE":

In riferimento alla copertura "Garanzia trasporto" (inclusa nelle "Coperture Accessorie") sono in ogni caso esclusi:

- i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;
- i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Garanzia "INFORTUNI AL CONDUCENTE":

L'assicurazione non è valida nei casi di:

- ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione;
- infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone, fisiche o giuridiche (esclusi Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili), residenti (e con sede) nel Nord Italia (ovvero nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna) proprietarie (o Locatarie in caso di Leasing) di veicoli acquistati presso le concessionarie che collaborano con l'intermediario assicurativo AIB All Insurance Broker Srl, purché tali veicoli siano:

- Nuovi o usati (o a "km 0") con vetustà alla sottoscrizione della polizza non oltre 5 anni e 1 mese;
- adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti a sedere (autovetture), di persone fino a 9 posti a sedere e cose (autoveicoli), di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (autocarri), ad uso "proprio" e con peso a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- immatricolati in Italia;
- di valore assicurato alla sottoscrizione non inferiore ad € 6.000 (iva compresa) e non superiore ad € 80.000 (iva compresa); valore assicurato che deve corrispondere al valore di fattura di acquisto dell'auto.



Quali costi devo sostenere?

È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvigionale, che nel presente contratto è in media pari al 48%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti".
Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.

All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'Ivass (Info su: www.ivass.it)</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>- Arbitrato:</i> <i>In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.</i> <i>- Liti Transfrontaliere:</i> <i>è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</i>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: <i>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente</i> Detrazione premi: <i>Non è prevista detraibilità fiscale dei premi</i> Tassazione prestazione assicurata: <i>Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“BLUMOTOR Convenzione Car-Ins”

Ed. 1/CVTD

Data ultimo aggiornamento 13/09/2021

SOMMARIO

DEFINIZIONI – GLOSSARIO	3
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE	6
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	9
Garanzie presenti nei "Programmi Assicurativi":	
FURTO e RAPINA (First, Medium, Top, Maxi)	10
INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO (First, Medium, Top, Maxi)	10
FENOMENI NATURALI (Medium, Top, Maxi)	11
ATTI VANDALICI (Medium, Top, Maxi)	11
MINI KASKO (Top)	12
MAXI KASKO (Maxi)	12
COPERTURE ACCESSORIE (Medium, Top, Maxi)	13
ROTTURA CRISTALLI (Medium, Top, Maxi)	14
<u>Garanzia opzionale:</u>	
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	15
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE	18
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO ..	20
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	26

DEFINIZIONI – GLOSSARIO

Ai termini sotto indicati, che nel testo delle Condizioni di Assicurazione che segue, sono stati rappresentati con carattere grafico corsivo, vengono attribuiti i seguenti significati:

Accessori di serie:	Installazioni stabilmente fissate al Veicolo costituenti normale dotazione di serie del Veicolo senza supplemento al prezzo base di listino della Casa Costruttrice.
Accessori non di serie (ovvero gli “Optional”):	Dotazioni installate sul Veicolo, fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, presenti all'acquisto del Veicolo con supplemento al <i>prezzo di listino</i> base, compresi gli accessori fonodisvisivi. Gli Optional devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile) e sono garantiti a condizione che il loro valore complessivo e la descrizione di dettaglio siano indicati nella fattura di acquisto.
Alienazione:	Vendita, Cessione a qualsiasi titolo a terzi della proprietà del mezzo, Demolizione/ Distruzione, Esportazione definitiva del Veicolo.
Assicurato:	Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che coincide con il Proprietario del veicolo assicurato (o con il Locatario del veicolo assicurato in caso di leasing).
Assicurazione:	Contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (<i>Assicurato</i>) ad un'Impresa di assicurazione.
Appropriazione indebita:	Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio, commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Broker:	La società AIB All Insurance Broker Srl, con sede in Via Machiavelli, 19 – 51100 Pistoia (PT), iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi istituito da Ivass (RUI) al N° B000099652
Compagnia:	Global Assistance S.p.A.
Centri Convenzionati:	In base al tipo di garanzia, si intende la rete delle Officine, Carrozzerie, Centri di riparazione Cristalli, di volta in volta convenzionata con la <i>Compagnia</i> e incaricata alla riparazione del danno al veicolo assicurato. Per l'individuazione del Centro Convenzionato più vicino rivolgersi alla <i>Compagnia</i> oppure consultare il sito istituzionale www.globalassistance.it)
Contraente:	Persona fisica o giuridica Proprietario del veicolo assicurato che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri, residente (/con sede) nel <i>nord Italia</i> . Nel solo caso di Leasing il Contraente deve coincidere con il Locatario residente nel <i>nord Italia</i> e il Proprietario deve corrispondere alla Società di Leasing con sede in Italia.
Contratto (o Polizza):	Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Danno parziale:	Ogni danno che provochi la distruzione parziale del Veicolo o di sue parti e in ogni caso quantificabile nella misura inferiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro determinato quest'ultimo in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote per le Autovetture nel mese in cui il sinistro è accaduto. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EURO TAX. In ulteriore difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.
Danno totale:	Perdita del Veicolo in caso di: • furto o rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso; • eventi, fra quelli assicurati, che determinano la distruzione completa del Veicolo o, in ogni caso, un danno quantificabile nella misura uguale o superiore al Valore commerciale del veicolo (senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi del Veicolo al momento del Sinistro) determinato quest'ultimo in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote per le Autovetture nel mese in cui il sinistro è accaduto. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EURO TAX. In ulteriore difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.

Dealer:	Il Circuito di Concessionarie che collaborano con l'Intermediario e che vendono i veicoli assicurati.
Degrado:	Percentuale di riduzione che viene applicata sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo (o di analogo modello se fuori produzione) al momento del sinistro.
Durata:	Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza dell'assicurazione, indicate sul Modulo di Polizza.
Eestero:	Gli stati diversi dall'Italia.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Evento:	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Franchigia:	Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto:	Reato previsto all'art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio:	Combustione con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio, le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo:	Somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.
Intermediario:	AIB All Insurance Broker.
Massimale:	Somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
Modulo di Polizza:	Documento contrattuale, sottoscritto dalle <i>Parti</i> , che identifica il Contraente, il Proprietario, il Veicolo assicurato, <i>Valore assicurato</i> , le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, <i>Premio</i>).
Nord Italia:	Per il presente contratto si intendono ricomprese nella definizione "nord Italia" le seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.
Parti:	Il Contraente e la Compagnia.
Polizza:	Vedi definizione di "Contratto" o "Modulo di Polizza".
Premio:	Corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.
Prezzo di listino:	Il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
Proprietario del veicolo:	Intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Reato:	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Regola proporzionale	Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni nella proporzione esistente fra il <i>valore assicurato</i> e il valore effettivo del veicolo (art. 1907 del Codice Civile).

Residenza:	Luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
Rete:	I <i>Centri Convenzionati</i> con la <i>Compagnia</i> oppure le Officine del <i>Dealer</i> venditore.
Ricovero:	Degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Risarcimento:	Somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio:	Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	Percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro; con previsione, in alcuni casi, di un importo Minimo non indennizzabile definito (Scoperto minimo).
Scoppio:	Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sinistro:	Evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Valore assicurato:	Valore complessivo, indicato in polizza, attribuito al <i>Veicolo</i> assicurato comprensivo d'eventuali accessori "di serie". Sono inclusi, sempreché compresi nella somma assicurata, anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo. In riferimento al Valore assicurato all'atto della sottoscrizione, lo stesso deve corrispondere all'importo di fattura IVA inclusa (se il proprietario non è in grado di recuperare la suddetta imposta) oppure IVA esclusa o parzialmente esclusa (se il proprietario è in grado di recuperare tale imposta, in tutto o in parte, in base al regime fiscale di tempo in tempo vigente). L'importo di fattura non può in alcun caso superare il <i>prezzo di listino</i>, pubblicato dalla casa costruttrice, del <i>Veicolo</i> e degli accessori e degli eventuali <i>Optional</i>.
Valore commerciale:	Valore di mercato del Veicolo rappresentato dal Valore di Rivista Quattroruote (per le Autovetture) nel mese in cui il sinistro è accaduto maggiorato dell'eventuale valore raggiunto dagli <i>Optional</i> , se assicurati. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EURO TAX. In ulteriore difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.
Veicolo:	Autoveicoli a motore con almeno quattro ruote ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate che rientrino nella definizione di: - "<u>Autovetture</u>", come definito al punto "a" dell'art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone fino a 9 posti incluso quello del conducente); - "<u>Autoveicoli</u> per trasporto promiscuo", come definito al punto "c" dell'art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, capaci al massimo di contenere nove posti, compreso quello del conducente), - "<u>Autocarri</u>" (veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse) come definito al punto "d" dell'art 54 _Codice della Strada). Si considerano parte integrante del Veicolo la targa, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione e gli <i>Optional</i>.
Veicolo nuovo:	Veicoli di prima immatricolazione acquistati nuovi presso il <i>Dealer</i> (concessionario venditore).
Veicolo usato:	Veicoli acquistati dal <i>Dealer</i> "Usati" o a km zero e censiti tramite il Passaggio di proprietà (età massima alla sottoscrizione: 5 anni e un mese; età massima alla scadenza del contratto 6 anni e un mese).
Vetustà del veicolo:	Età raggiunta dal Veicolo, calcolata dalla sua prima data di immatricolazione ovunque avvenuta.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – **PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

Il contratto di Assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione del Modulo di Polizza e con il versamento del Premio pattuito che deve essere corrisposto all'intermediario in unica soluzione anticipata per tutte le annualità di durata del Contratto, tramite uno dei seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

L'assicurazione decorre dalle ore e giorno indicato in Polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Il mancato pagamento del premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del *Contratto* e la *Compagnia* provvederà all'annullamento dello stesso senza effetto.

Art. 2 – **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione prevede, in base alla *vetustà del veicolo* assicurato risultante alla sottoscrizione, la possibilità di una durata pluriennale fino a massimo 73 mesi continuativi, con il minimo di 12 mesi.

In ogni caso il *veicolo assicurato* non potrà avere una vetustà superiore a 73 mesi alla data di scadenza del contratto

Art. 3 – **PROROGA DEL CONTRATTO**

Il contratto si estingue alla sua naturale scadenza, indicata nel *Modulo di Polizza*. Non è soggetto al tacito rinnovo e pertanto cessa automaticamente alla data indicata senza obbligo di disdetta. Alla scadenza del contratto non è prevista la possibilità di proroga.

Art. 4 – **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*), ovvero il Foro di Milano qualora il *Contraente* (o l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.

Art. 5 – **MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* e l'Intermediario sono validi solo previa ratifica della *Compagnia*.

Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, in forma scritta tracciabile alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario*.

Art. 6 – **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Compagnia*.

Art. 7 – **DIRITTO DI SURROGA**

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

Art. 8 – **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 9 – **ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'*Assicurato*.

Art. 10 – **VEICOLI ASSICURABILI/ IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**

Con il presente *Contratto* sono assicurabili esclusivamente i *veicoli* acquistati dal *Dealer* nuovi o usati (o a Km "0"), che rispondano ai seguenti requisiti:

- ✓ aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a **3,5 tonnellate**;
- ✓ siano adibiti ad **uso proprio**;
- ✓ abbiano un valore assicurato alla sottoscrizione (corrispondere al valore di fattura di acquisto del veicolo) non inferiore ad € **6.000** (iva compresa) e non superiore ad € **80.000** (iva compresa);
- ✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza, una vetustà massima di **5 anni e 1 mese (ovvero 61 mesi)**, calcolata dalla data di prima immatricolazione. In tal caso è possibile un'assicurazione di durata massima 12 mesi;
- ✓ siano immatricolati in **Italia**;
- ✓ siano di proprietà di soggetti (intestatari del veicolo al PRA) o locati da soggetti (in caso di leasing) residenti nel **nord Italia** per tutto il periodo dell'*Assicurazione*;

In riferimento al *Veicolo assicurato*, il *Contraente*, all'atto della stipulazione della *Polizza*:

- dichiara tipologia di veicolo da assicurare tra Autoveicolo o Autocarro, targa, uso, marca, modello e allestimento, data della prima immatricolazione, *Valore assicurato* (come da fattura di acquisto) ed esistenza di copertura R.C.A. in corso di validità;
- esibisce alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'Intermediario, copia del libretto di circolazione del *Veicolo* assicurato ed autorizza espressamente la *Compagnia* e l'*Intermediario* a conservarne una copia;
- fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione del rischio rispondendo in modo veritiero alle domande formulate dall'Intermediario;
- dichiara che il *Veicolo* assicurato risulta in normale stato di manutenzione e non presenta danni visibili e/o vizi noti.

Art. 11 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Il *Contraente*, all'atto del perfezionamento del presente *Contratto* dichiara che:

- il *Veicolo* identificato nel *Modulo di Polizza* è assicurato con contratto in corso di validità per la garanzia Responsabilità Civile Auto (in breve R.C.A.) secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche, e che si impegna a mantenere valida ed efficace la suddetta garanzia R.C.A. per tutta la *Durata* del presente *Polizza*.

La condizione derivante dalla suddetta dichiarazione del *Contraente* costituisce per la *Compagnia* un elemento ritenuto essenziale per il perfezionamento del presente *Contratto*, in assenza del quale la *Compagnia* non avrebbe acconsentito alla conclusione del *Contratto* stesso.

Pertanto, qualora al momento del *Sinistro*, a seguito di verifiche effettuate dalla *Compagnia*, il *Veicolo* risulti non assicurato per la garanzia R.C.A., il *Sinistro* non sarà indennizzabile dalla presente *Polizza*.

Art. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione del *Contratto* di *Assicurazione* costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per i medesimi rischi ai quali si riferisce la *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Il presente *Contratto* di *Assicurazione* vale se sottoscritto in Italia da *Contraente* con sede/residenza nel *nord Italia*.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.

Per le spese sostenute all'*Estero*, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.

Art. 15 – VARIAZIONE DI RISCHIO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare alla *Compagnia* ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell'*Indennizzo*, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.

Art. 16 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Non è previsto dal presente contratto.

Art. 17 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO e RIATTIVAZIONE

Non è consentita dal presente contratto.

Art. 18 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Qualora in corso di *Contratto*, il *Veicolo* assicurato venisse alienato, la *Compagnia* restituirà all'*Assicurato* la parte di *Premio* pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali gravanti sul *Contratto*, relativo al periodo di *Assicurazione* non goduto, a condizione che, nei 12 mesi antecedenti l'*alienazione*, l'*Assicurato* non abbia presentato alcuna denuncia di *Sinistro*. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti l'*Alienazione*, l'*Assicurato* avesse presentato denuncia di *Sinistro*, nessuna restituzione di *Premio* sarà dovuta da parte della *Compagnia*.

L'importo di premio imponibile rimborsato sarà calcolato in base ai giorni non goduti ovvero quelli residuali rispetto alla durata contrattuale, sempre espressa in giorni, dove tutti i mesi vengono conteggiati pari a 30 giorni tranne quello iniziale e finale del periodo assicurato che è calcolato in giorni puntuali con le seguenti eccezioni:

- se il mese d'inizio periodo è un fine mese, il numero di giorni del mese è 0;
- se il mese di fine periodo è un fine mese, il numero di giorni del mese è 30;
- se il giorno di inizio periodo è uguale al giorno di fine periodo, il numero di giorni complessivo tra i due mesi è 30.

Con l'accettazione del rimborso del *Premio* da parte del *Contraente*, il *Contratto* non avrà più alcun effetto anche in relazione ad eventi avvenuti prima dell'*alienazione* del *Veicolo* anche se non ancora noti all'atto dell'accettazione del rimborso del *Premio*.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO

Divieto di cessione del credito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice Civile, le *Parti* pattuiscono che l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente *Contratto*, fatta eccezione per i casi di riparazioni avvenute tramite l'utilizzo della *rete*.

Delega di pagamento del credito.

Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente *Contratto* di delegare quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione dell'*Indennizzo* del danno, ad eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore.

Art. 20 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'*Indennizzo* è stato pagato od il *Sinistro* è stato altrimenti definito dalla *Compagnia*, le *Parti* possono recedere dal *Contratto*.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso del *Contraente* dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso della *Compagnia*: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del *Contraente* della comunicazione inviata dalla *Compagnia*;

In caso di recesso, la *Compagnia* entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di *Premio* relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 21 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 22 – PROGRAMMI ASSICURATIVI

L'offerta assicurativa si compone di garanzie acquistabili a pacchetto (cd "Programmi Assicurativi") con coperture incrementalmente nella portata, preposte alla salvaguardia del veicolo assicurato verso gli accadimenti dannosi più frequenti.

Per ogni Programma Assicurativo viene garantito il "Valore a nuovo" con possibilità di scelta della sua durata tra 4 opzioni:

- VAN 12 MESI
- VAN 24 MESI
- VAN 36 MESI
- VAN 48 MESI.

La formula a "Valore a nuovo" consente di "congelare" durante il periodo del "VAN" scelto, il *Valore assicurato* dichiarato all'atto della sottoscrizione con effetti di vantaggio, in caso di sinistro, sulla determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 34 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

Di seguito vengono indicate le garanzie incluse nei "Programmi Assicurativi" (FIRST, MEDIUM, TOP e MAXI) e le garanzie opzionali:

		PROGRAMMI ASSICURATIVI			
		FIRST	MEDIUM	TOP	MAXI
garanzie incluse nei "PROGRAMMI ASSICURATIVI"	FURTO e RAPINA	✓	✓	✓	✓
	INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO	✓	✓	✓	✓
	ATTI VANDALICI	✗	✓	✓	✓
	FENOMENI NATURALI	✗	✓	✓	✓
	COPERTURE ACCESSORIE	✗	✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
	ROTTURA CRISTALLI	✗	✓	✓	✓
	MINI KASKO	✗	✗	✓	✗
	MAXI KASKO	✗	✗	✗	✓
garanzia opzionale	INFORTUNI DEL CONDUCENTE	facoltativa			

legenda:

✓	compresa
✗	non compresa

Negli articoli che seguono vengono dettagliati i contenuti delle Garanzie.

FURTO e RAPINA (Garanzia sempre operante)

Art. 23 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO e RAPINA

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione", previa deduzione dello *scoperto* di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da **FURTO** del *Veicolo* o di sue parti, sia portato a termine che tentato e **RAPINA** del *Veicolo*, sia portata a termine che tentata.

Sono equiparati ai danni da *Furto* o rapina quelli causati al *Veicolo* nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del *Veicolo* stesso. In tale ambito, eventuali danni alle parti meccaniche del *Veicolo* sono ricompresi solo se si riscontrano danni sulla carrozzeria compatibili con i danni alle parti meccaniche.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Corrisponde al <i>Valore assicurato</i> indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> .
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	La <i>Compagnia</i> effettua il pagamento dell'<i>Indennizzo</i> al netto dei seguenti scoperti/franchigie per <i>Sinistro</i>, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer</i> Venditore: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer</i> Venditore: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un <i>Centro convenzionato</i> con la <i>Compagnia</i> o presso officina della Concessionaria/Venditrice): nessuno scoperto / franchigia. - con riparazione fuori rete: scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO (Garanzia sempre operante)

Art. 24 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione", previa deduzione dello *scoperto* di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da: **INCENDIO** con sviluppo di fiamma, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO**, **AZIONE DEL FULMINE**, **ESPLOSIONE DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d'*Incendio*.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Corrisponde al <i>Valore assicurato</i> indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> .
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	La <i>Compagnia</i> effettua il pagamento dell'<i>Indennizzo</i> al netto dei seguenti scoperti/franchigie per <i>Sinistro</i>, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: - in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer</i> Venditore: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer</i> Venditore: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un <i>Centro convenzionato</i> con la <i>Compagnia</i> o presso officina della Concessionaria/Venditrice): nessuno scoperto / franchigia. - con riparazione fuori rete: scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

FENOMENI NATURALI

(Garanzia sempre operante nei Programmi assicurativi MEDIUM, TOP, MAXI)

Art. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FENOMENI NATURALI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 32 punto g) "Esclusioni" la *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione", previa deduzione dello *scoperto* di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da **ERUZIONI VULCANICHE, TERREMOTI, TROMBE D'ARIA, URAGANI, ALLUVIONI E INONDAZIONI, SMOTTAMENTI DEL TERRENO, VALANGHE, GRANDINE, CADUTA NEVE**, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli o qualora definiti eccezionali in rapporto al luogo e al tempo dell'evento, e comunque, in relazione ai seguenti eventi catastrofali Uragani, Trombe d'aria, Inondazioni, Alluvioni, quando siano dichiarati tali dalle preposte Autorità pubbliche.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici o eruzioni vulcaniche, sono comprese le **FRANE**.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Corrisponde al <i>Valore assicurato</i> indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> .
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	La <i>Compagnia</i> effettua il pagamento dell'<i>Indennizzo</i> al netto dei seguenti scoperti/franchigie per <i>Sinistro</i>, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: - in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer Venditore</i>: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer Venditore</i>: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un <i>Centro convenzionato</i> con la <i>Compagnia</i> o presso officina della Concessionaria/Venditrice): nessuno scoperto / franchigia. - con riparazione fuori rete: scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. - Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

ATTI VANDALICI

(Garanzia sempre operante nei Programmi assicurativi MEDIUM, TOP, MAXI)

Art. 26 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 32 "Esclusioni", la *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione" previa deduzione dello *scoperto* di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da **TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI TERRORISMO, SABOTAGGIO, ATTI DI VANDALISMO**.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Corrisponde al <i>Valore assicurato</i> indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> .
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	La <i>Compagnia</i> effettua il pagamento dell'<i>Indennizzo</i> al netto dei seguenti scoperti/franchigie per <i>Sinistro</i>, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: - in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer Venditore</i>: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer Venditore</i>: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un <i>Centro convenzionato</i> con la <i>Compagnia</i> o presso officina della Concessionaria/Venditrice): nessuno scoperto / franchigia. - con riparazione fuori rete: scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

MINI KASKO

(Garanzia sempre operante nel Programma assicurativo TOP)

Art. 27 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE MINI KASKO

La Compagnia garantisce il risarcimento, nei limiti del massimale e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione" previa deduzione dello scoperto di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli eventuali Optional, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da **COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO** che sia soggetto all'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto.

A parziale deroga dell'Art. 7 - "Diritto di Surroga" la Società, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 32 - "Esclusioni", punto b), l'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo identificato in Polizza.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Corrisponde al Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	La Compagnia effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti scoperti/franchigie per Sinistro, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: - in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il Dealer Venditore: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il Dealer Venditore: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un Centro convenzionato con la Compagnia o presso officina della Concessionaria/Venditrice): scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro. - con riparazione fuori rete: scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

MAXI KASKO

(Garanzia sempre operante nel Programma assicurativo MAXI)

Art. 28 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE MAXI KASKO

La Compagnia garantisce il risarcimento, nei limiti del massimale e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione" previa deduzione dello scoperto di cui alla successiva tabella, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato o di sue singole parti, compresi gli eventuali Optional, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da **COLLISIONE con altro veicolo; RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, URTO** contro ostacoli mobili o fissi, con pedoni, biciclette e animali, **CADUTA** di oggetti e materiali.

A parziale deroga dell'Art. 7 - "Diritto di Surroga" la Società, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 32 - "Esclusioni", punto b), l'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo identificato in Polizza.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Corrisponde al Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	La Compagnia effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti scoperti/franchigie per Sinistro, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: - in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il Dealer Venditore: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il Dealer Venditore: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un Centro convenzionato con la Compagnia o presso officina della Concessionaria/Venditrice): scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro. - con riparazione fuori rete: scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

COPERTURE ACCESSORIE

(Coperture sempre operanti nei Programmi assicurativi MEDIUM, TOP, MAXI)

Art. 29 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE COPERTURE ACCESSORIE

Si intendono operanti il seguente pacchetto di coperture fino ai *massimali* e con gli *scoperti /franchigie* riportati in tabella:

▪ Collisione con Animale Selvatico

La *Compagnia* tiene indenne l'Assicurato, al netto dello scoperto e fino alla concorrenza del massimale sotto indicato (e comunque nel limite del *Valore commerciale del Veicolo* al momento del *Sinistro*, o, se inferiore, del *Valore assicurato*), dai danni materiali diretti subiti dal *Veicolo* da urto contro animali selvatici mentre il *Veicolo* è in marcia, purché il *Sinistro* sia avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico e a condizione che l'Evento fortuito sia rilevato ed accertato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del *sinistro* stesso.

▪ Danni da Effrazione

La *Compagnia* tiene indenne l'Assicurato dai danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo* assicurato a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate.

▪ Perdita Chiavi

La *Compagnia*, in caso di furto o tentato furto del veicolo assicurato, garantisce il rimborso delle spese sostenute dal *Contraente/Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, per la duplicazione delle chiavi smarrite/sottratte e/o per il ripristino del funzionamento delle aperture delle portiere manomesse. Sono compresi, inoltre, gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto.

▪ Danni alla Tappezzeria

La *Compagnia* garantisce il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autoveicolo identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Ospedali.

▪ Spese di Traino, Custodia e Parcheggio

La *Compagnia* garantisce il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio.

▪ Rimborso imposta di proprietà (cd "bollo")

La *Compagnia* provvede al rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza.

▪ Danni al Bagaglio

La *Compagnia* garantisce il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari, direttamente conseguenti ad incidente di circolazione, incendio o furto, azione del fulmine, scoppio ed esplosione del carburante, che comportino la perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle competenti Autorità.

▪ Garanzia Ripristino Airbag

La *Compagnia* garantisce il rimborso delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.

▪ Garanzia Lavaggio

La *Compagnia* rimborsa, in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate e sostenute per il lavaggio del *veicolo* assicurato.

▪ Garanzia trasporto

La *Compagnia* tiene indenne l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia incendio, dai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc);
- perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore.

Nel caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che provvederanno a redigere per conto del passeggero il rapporto danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale rapporto. Copia del rapporto dovrà essere consegnata alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato

▪ Recupero Spese per nuova Immatricolazione o Passaggio di Proprietà

La *Compagnia* garantisce il rimborso delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura identificata in polizza, a seguito di perdita totale e definitiva. La garanzia opera a condizione che per la nuova autovettura venga emesso altro contratto con la *Compagnia* per le garanzie di Incendio/Furto.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Le coperture sono prestante entro i massimali che seguono, da intendersi per sinistro e periodo assicurato: ▪ Collisione con animale selvatico: fino alla somma di € 5.000,00 ▪ Danni da effrazione: fino alla concorrenza massima di € 1.000,00; ▪ Perdita delle chiavi: sino ad un massimo di € 1.000,00. ▪ Danni alla Tappezzeria: sino ad un massimo di € 1.000,00; ▪ Spese di Traino, Custodia e Parcheggio: fino alla concorrenza massima di € 1.000,00; ▪ Rimborso imposta di proprietà (cd "bollo"): fino ad un massimo di € 1.000,00; ▪ Danni al bagaglio: sino ad un massimo di € 1.000,00; ▪ Garanzia ripristino airbag: sino ad un massimo di € 500,00; ▪ Garanzia lavaggio: sino ad un massimo di € 100,00; ▪ Garanzia trasporto: sino ad un massimo di € 1.000,00; ▪ Recupero Spese per nuova Immatricolazione o Passaggio di Proprietà: sino ad un massimo di € 1.000,00
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	Esclusivamente in riferimento alla "Collisione con animale selvatico", la <i>Compagnia</i> effettua il pagamento dell'<i>Indennizzo</i> al netto dei seguenti scoperti/franchigie per <i>Sinistro</i>, che restano a carico dell'Assicurato come segue: Danno Totale: - in caso di riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer</i> Venditore: nessuno scoperto / franchigia; - senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di danno totale presso il <i>Dealer</i> Venditore: scoperto del 10% minimo € 250,00. Danno Parziale: - con riparazione in rete (ovvero presso un <i>Centro convenzionato</i> con la <i>Compagnia</i> o presso officina della Concessionaria/Venditrice): scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 per ogni sinistro. - con riparazione fuori rete: scoperto del 10% con il minimo di € 600,00 per ogni sinistro. Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente all'Art. 34 ed alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO".

ROTTURA CRISTALLI

(Garanzia sempre operante nei Programmi assicurativi MEDIUM, TOP, MAXI)

Art. 30 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ROTTURA CRISTALLI

La *Compagnia* assicura i cristalli del *Veicolo* indicato in *Polizza* contro i danni materiali e diretti per rottura del parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e del tetto, dovuta a causa accidentale non riconducibile agli eventi coperti nelle specifiche garanzie Furto e Rapina, Incendio, Esplosione e Scoppio, Coperture accessorie, Fenomeni naturali, Atti vandalici, Mini Kakso e Maxi Kasko, fino alla concorrenza del *massimale* assicurato.

In caso di sostituzione del parabrezza si intende inclusa anche la ri-calibratura dei dispositivi di assistenza alla guida A.D.A.S. (Advanced Driver Assistance System).

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	€ 750 per sinistro (a prescindere dal numero dei cristalli danneggiati) e anno assicurativo.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	- con riparazione in rete (ovvero presso un <i>Centro convenzionato</i> con la <i>Compagnia</i> o presso officina della Concessionaria/Venditrice): nessuno scoperto/franchigia (si attiva la procedura "Pagamento Diretto" per la quale si rimanda alle istruzioni indicate al paragrafo § 33.1.1 - "MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO" dell'Art. 33 del successivo capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO"); - con riparazione fuori rete: franchigia € 200,00.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (Garanzia Opzionale)

Art. 31 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La **Compagnia** assicura il solo **Conducente** per gli infortuni che determinino la Morte o una Invalidità Permanente subiti in occasione della guida del **Veicolo** identificato nel **Modulo di Polizza**.

La garanzia è altresì operante per infortuni occorsi durante la guida del **Veicolo** assicurato conseguenti a:

1. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del **Conducente**;
2. atti compiuti per adempimento di soccorso;
3. caduta di rocce, pietre, alberi e simili;
4. caduta di valanghe o slavine;
5. malore o stato di incoscienza.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'**Assicurato**:

- a. sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- b. a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- c. a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo;
- d. l'assicurazione viene altresì prestata per gli infortuni conseguenti a carico e scarico bagagli.

L'**Assicurazione** è valida sempreché:

1. il **Conducente** abbia la prescritta abilitazione alla guida del mezzo utilizzato;
2. vengano osservate le disposizioni di legge, comprese quelle concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza.
3. il **Conducente** usi il **Veicolo** con la volontà del legittimo **Proprietario** (c.d. invito domino);
4. il **Veicolo** sia posto in circolazione in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all'uso dichiarato in **Polizza**.

Sono assicurati i seguenti eventi:

- MORTE da infortunio

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, la Compagnia corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro 2 (due) anni dal giorno dell'Infortunio ed in rapporto causale con esso.

- INVALIDITÀ PERMANENTE da infortunio

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza diretta un'Invalidità permanente totale o parziale e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la **Compagnia** corrisponderà all'Assicurato un indennizzo calcolato secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati entro la somma assicurata, al netto della Franchigia come da tabella sottostante.

a) Criteri di indennizzabilità

La **Compagnia** corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti

b) Modalità di accertamento e di indennizzo

L'indennizzo per Invalidità permanente parziale – ferma la franchigia ed i "criteri di indennizzabilità" e le modalità di seguito indicate - viene calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni ed è stabilito previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all'estero)

La **Compagnia** si impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro **entro 90 (novanta)** giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Di seguito i criteri stabiliti per la determinazione del grado di Invalidità permanente nei seguenti casi particolari:

- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;
- per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;



- nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente perdita totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella INAIL, il grado di Invalidità verrà stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

c) Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio

Il diritto all'indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la *Compagnia*, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi legittimi (o aventi diritto):

- l'importo già concordato oppure, in mancanza

- l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta

- l'importo oggettivamente determinabile dalla *Compagnia* in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

Al fine di individuare con certezza gli eredi legittimi (od aventi diritto), gli stessi dovranno fornire alla *Compagnia* tutta la documentazione necessaria che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è elencata all'Art. 33 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA", al paragrafo § 33.4 – "DENUNCIA DEL SINISTRO" nella specifica sezione relativa "Infortuni del conducente".

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della *Compagnia*, gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi legittimi (od aventi diritto), se lo riterranno; a tal fine gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

La *Compagnia* s'impegna a comunicare agli eredi legittimi (od aventi diritto) l'esito della valutazione del sinistro **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

- DIARIA DA RICOVERO (O GESSATURA) DA INFORTUNIO:

a) In caso di ricovero in Istituto di Cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la *Compagnia* assicura, per ogni pernottamento e per un periodo massimo di **100 giorni** per sinistro e anno assicurativo, la corresponsione di un'indennità giornaliera. L'indennizzo per il ricovero verrà corrisposto dal giorno del ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione. La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Qualora durante il ricovero sia applicata una gessatura, in alternativa alla presente garanzia l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità da gessatura di cui al seguente punto b).

b) In alternativa alla garanzia "diaria da ricovero" o quando l'infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di applicazione di una gessatura la *Compagnia* corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per l'intero periodo di immobilizzazione fino al giorno di rimozione, comunque sino a un periodo massimo di **30 giorni** per evento e per anno assicurativo.

- RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA A SEGUITO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la *Compagnia* rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato a valere per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

a) prestazioni sanitarie durante il ricovero con o senza intervento chirurgico:

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;

- rette di degenza, con il limite giornaliero del **2%** del massimale indicato in polizza;

- assistenza medica e infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;

b) prestazioni sanitarie successive al ricovero:

visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei **90 giorni** successivi al ricovero purché prescritti dal medico curante;

c) il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del **10%** del massimale assicurato, con il limite di Euro 100 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);

d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da Infortunio, le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche, nonché le spese per l'acquisto di mezzi di contenzione, fino a concorrenza di **€ 500,00**.

e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro 2 (due) anni dall'Infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'infortunio, fino a concorrenza del **20%** della somma assicurata, con il massimo di **€ 750,00**.

Per le prestazioni sanitarie successive al ricovero relative alla fisiochinesiterapia, mezzi di contenzione nonché per l'indennità forfettaria per il costo della cartella clinica il rimborso viene effettuato se l'invalidità permanente è superiore al **5%** della totale. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata.

TABELLA LIMITAZIONI

MASSIMALE	Morte da Infortunio: capitale assicurato € 50.000,00 . Invalidità permanente da infortunio: capitale assicurato € 50.000,00 . Diaria da ricovero (o gessatura) da infortunio: indennità giornaliera € 25,00 Rimborso spese di cura da infortunio: massimale annuo € 1.500,00								
FRANCHIGIA	Se l'<i>Infortunio</i> ha per conseguenza una Invalidità Permanente, la <i>Compagnia</i> sull'importo da liquidare applicherà la franchigia come segue: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Franchigia</th><th>Indennizzo riconosciuto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP fino a 5%:</td><td>nessun indennizzo</td></tr> <tr> <td>IP > 5%</td><td>l'eccedenza al 5%</td></tr> <tr> <td>IP > 70%</td><td>100% del capitale assicurato</td></tr> </tbody> </table>	Franchigia	Indennizzo riconosciuto	IP fino a 5%:	nessun indennizzo	IP > 5%	l'eccedenza al 5%	IP > 70%	100% del capitale assicurato
Franchigia	Indennizzo riconosciuto								
IP fino a 5%:	nessun indennizzo								
IP > 5%	l'eccedenza al 5%								
IP > 70%	100% del capitale assicurato								

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 32 – **ESCLUSIONI**

Nel presente Contratto non sono assicurati i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* e delle persone con loro coabitanti;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dei Dipendenti del *Contraente*, dell'*Assicurato* o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del *Veicolo* assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il *Veicolo*;
- c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per la Garanzia la quale esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi;
- d) in occasione di trasporto merci infiammabili o esplodenti;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- f) verificatisi in conseguenza di esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- g) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali, salvo che per la Garanzia la quale esplicitamente prevede la copertura per taluno di questi eventi;
- h) verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- i) cagionati a terzi da Incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (Ricorso terzi e Rischio locativo);
- j) la richiesta di diaria in caso di sospensione/ritiro della patente;
- k) le Spese di dissequestro e di ripristino dispositivi di sicurezza in caso di sinistro.

L'assicurazione inoltre non è operante qualora il *Veicolo* risulti essere:

- l) adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
- m) guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- n) guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci; ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
- o) utilizzato indebitamente (vedasi definizione "*Appropriazione indebita*");
- p) non è omologato;
- q) affittato o noleggiato;
- r) adibito a taxi o a trasporto / servizio pubblico o ad autoscuola;
- s) di peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate (a pieno carico) ed una capienza superiore ai 9 posti;
- t) utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi Mezzi di soccorso o Autoambulanza);
- u) utilizzato per attività sportive;
- v) appartenete alla categoria delle "Auto d'epoca" o a quella di "autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
- w) importato all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
- x) di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
- y) non regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto;
- z) di Valore commerciale alla sottoscrizione inferiore a € 6.000,00 e di vetustà alla sottoscrizione superiore a 5 anni e 1 mese.

Inoltre valgono, per le singole Garanzie, le seguenti ulteriori esclusioni specifiche:

FURTO e RAPINA	L'Assicurazione non comprende: ▪ i danni e/o il Furto delle cose trasportate; ▪ i danni ad apparecchiature ed impianti fonovisivi "non di serie".
INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO	L'Assicurazione non comprende i danni: ▪ causati da incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello derivante dall'azione del fulmine; ▪ causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ alle cose trasportate, anche di terzi; ▪ derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico; ▪ derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento.
ATTI VANDALICI	L'Assicurazione non comprende: ▪ i danni indicati all'oggetto dell'Assicurazione "Atti vandalici" (art. 26) qualora gli stessi siano comunque riconducibili alla circolazione dei veicoli.
COPERTURE ACCESSORIE	In riferimento alla "Garanzia trasporto" sono in ogni caso esclusi: ▪ i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore; ▪ i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

MINI KASKO	L'Assicurazione non è operante: ▪ se il sinistro si verifica durante la circolazione stradale derivante da Collisione con veicolo non identificato; Urto; Ribaltamento; Uscita di Strada. ▪ se il Sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: ▪ causati da oggetti, materiali od animali trasportati; ▪ da operazioni di carico e scarico; ▪ alle cose trasportate; ▪ subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla presente garanzia di altre parti del veicolo; ▪ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada"; ▪ cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate; ▪ provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere; ▪ conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati e derivanti da Atti Vandalici ed Eventi Naturali; ▪ conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi previsti all'Oggetto dell'Assicurazione Mini Kasko (art. 27).
MAXI KASKO	L'Assicurazione non è operante: ▪ se il <i>sinistro</i> si verifica quando il <i>veicolo</i> non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: ▪ causati da oggetti, materiali o animali trasportati; ▪ da operazioni di carico e scarico; ▪ alle cose trasportate; ▪ subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla presente garanzia di altre parti del veicolo; ▪ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada"; ▪ cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate; ▪ provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere; ▪ conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici ed Eventi Naturali; ▪ conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi previsti all'Oggetto dell'Assicurazione Maxi Kasko (art. 28).
ROTTURA CRISTALLI	Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del <i>Veicolo</i> dalla rottura dei cristalli. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori (interni ed esterni), alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicolo realizzate in materiale plastico o plexiglass.
INFORTUNI AL CONDUCENTE	L'Assicurazione non è operante nei casi di: ▪ ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione; ▪ infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 33 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

DANNI AL VEICOLO E ROTTURA CRISTALLI	§ 33.1 – DENUNCIA DEL SINISTRO <u>L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve:</u> inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla <i>Compagnia</i> e, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dal far effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, previo accertamento dei danni effettuato da un tecnico di sua fiducia. Qualora sussista un'urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'Assicurato, in accordo con la <i>Compagnia</i>, può procedere al ripristino, ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro, fino all'accertamento del danno da parte della stessa, senza aver diritto ad indennità. La <i>Compagnia</i> ha inoltre facoltà di subentrare nella proprietà del relitto dopo il sinistro, corrispondendone il valore commerciale al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto, e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione della stessa i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse. La <i>Compagnia</i> ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo; rimarranno comunque a carico dell'Assicurato gli importi dovuti per <i>degrado</i>, franchigie e scoperti, qualora previsti. Il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra e/o l'inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile. La denuncia deve essere inoltrata alla <i>Compagnia</i>, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it Tel: 02.43.33.50.63 Fax: 02.43.33.50.20 Per la denuncia del <i>sinistro</i> l'Assicurato può utilizzare l'apposito "Modulo", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia si dovrà, in ogni caso, indicare: - il numero di polizza; - i propri dati identificativi, - i dati identificativi del veicolo assicurato, - la descrizione del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento), - le conseguenze del sinistro (parti del veicolo danneggiate, ammontare presumibile del danno), - il luogo dove è custodito il Veicolo danneggiato, - la scelta (ove possibile) della modalità preferita di erogazione del servizio fra "Pagamento Diretto" o "Pagamento Indiretto" (vedasi paragrafo §33.1.1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, che segue). Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza l'Assicurato: nel caso di furto o rapina totali, deve inoltre: ■ presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana; ■ fornire l'originale della carta di circolazione (se asportata con il Veicolo, trasmettere alla <i>Compagnia</i> copia della denuncia di Furto); ■ fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA; ■ fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del PRA; ■ fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le serie originali delle chiavi e dei diversi congegni di chiusura e protezione in dotazione del Veicolo, inclusi eventuali duplicati, autorizzando la <i>Compagnia</i> ad effettuare tutte le verifiche ritenute utili anche presso la Casa costruttrice del Veicolo; ■ fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questo presupposto sia stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto;
--	--

- rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del veicolo a favore della *Compagnia*, o a soggetto indicato da quest'ultima, agevolando le operazioni connesse;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- in caso di ritrovamento del *Veicolo* rubato l'Assicurato è tenuto ad informare la *Compagnia* non appena abbia notizia del recupero del *Veicolo* rubato o di parti di esso.
- nel caso in cui il *Veicolo* venga ritrovato e recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato ha la facoltà di scegliere se rientrare in possesso del *Veicolo* restituendo l'Indennizzo alla *Compagnia*, o meno;

nel caso di furto o rapina parziali, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla *Compagnia* provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- per i danni relativi a furto di parti del *Veicolo* (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.);

nel caso di incendio, deve inoltre:

- se doloso, presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del *Veicolo* a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;

nel caso di fenomeni naturali, deve inoltre:

- in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del *Veicolo* a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;

nel caso di atti vandalici, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del *Veicolo* a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- la *Compagnia* Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite.

nel caso di rottura /riparazione cristalli, deve inoltre:

- fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta presso la rete;

nel caso di eventi accidentali riconducibili a collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto deve inoltre:

- in caso di danno totale rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del *Veicolo* a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- nel caso in cui il danno sia causato da urto o collisione con altro *Veicolo* soggetto all'obbligo di Assicurazione R.C.A., l'Assicurato deve esperire con diligenza tutte le pratiche relative all'attivazione dell'Assicurazione RCA del proprio *Veicolo* (quali, ad esempio, compilazione e sottoscrizione della constatazione amichevole), fornire copia alla *Compagnia*, informare e tenere aggiornata puntualmente la *Compagnia* della relativa pratica;
- nel caso di urto contro animali selvatici (garanzia inclusa nelle Coperture accessorie): allegare alla denuncia il verbale delle Autorità, intervenute sul luogo del sinistro, attestante l'evento;

nel caso di danni subiti dal veicolo assicurato durante il suo trasporto su vettore (vedasi "Garanzia Trasporto" riferita alla garanzia "Coperture accessorie":

- i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che provvederanno a redigere per conto del passeggero il rapporto danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale rapporto. Copia del rapporto dovrà essere consegnata alla *Compagnia*, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato.

Infine l'Impresa si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

§ 33.1.1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- **Per i danni al veicolo** dovuti alle coperture Furto, Incendio, Fenomeni Naturali, Atti Vandalici, eventi accidentali dovuti a Collisione, Ribaltamento, Uscita di strada, Urto, l'Assicurato potrà:
 - attivare la procedura diretta ("Pagamento diretto") contattando preventivamente la *Compagnia* al numero **02.43335063** e recandosi presso il *centro convenzionato* che gli verrà indicato dalla stessa, oppure potrà recarsi direttamente presso la rete individuata autonomamente nell'apposita sezione del sito istituzionale della *Compagnia* (www.globalassistance.it).
 - attivare la procedura indiretta ("Pagamento indiretto") scegliendo di effettuare le riparazioni presso la Concessionaria/Venditrice oppure presso un'officina non appartenente alla rete convenzionata con la *Compagnia*.
- **Per i danni accidentali di rottura cristalli**, l'Assicurato potrà:
 - attivare la modalità "Pagamento diretto", contattando preventivamente la *Compagnia* al numero **02.43335063** e recandosi presso la *centro convenzionato* che gli verrà indicato, oppure potrà scegliere di recarsi direttamente presso la rete convenzionata individuandolo autonomamente nell'apposita sezione del sito istituzionale della *Compagnia* (www.globalassistance.it).
 - attivare la procedura indiretta ("Pagamento indiretto") scegliendo di effettuare la riparazione presso la Concessionaria/Venditrice oppure presso un'officina non appartenente alla rete convenzionata con la *Compagnia*.

Procedura di "PAGAMENTO DIRETTO"

- **Danni al veicolo:**
La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, anche per il tramite della *rete* convenzionata, istruisce la pratica e rilascia a quest'ultimo un documento indicante il numero attribuito al Sinistro e conferma circa la copertura assicurativa.
Il personale incaricato della *rete* convenzionata, ricevuto il documento di cui sopra, provvede:
 - ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione delle parti danneggiate) e richiedere autorizzazione per la riparazione alla *Compagnia*;
 - a far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la "cessione del credito";
 - a far effettuare la perizia del veicolo danneggiato da incaricati della *Compagnia*;
 - ricevuta l'autorizzazione, ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria;
 - ad emettere fattura intestata all'Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della "cessione del credito" di cui sopra.
- **Rottura cristalli:**
La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, anche per il tramite della *rete* convenzionata, istruisce la pratica e rilascia a quest'ultimo un documento indicante il numero attribuito al Sinistro, il *massimale* di polizza e conferma circa la copertura assicurativa.
Il personale incaricato della *rete* convenzionata, ricevuto il documento di cui sopra, provvede:
 - ad accertarsi circa la causa che ha determinato il danno ai cristalli ed informare prontamente la *Compagnia* qualora vengano individuati casi differenti da "causa accidentale", attendendo conferma da quest'ultima circa l'assicurabilità dell'evento in base alle condizioni di garanzia operanti;
 - ottenuta l'autorizzazione dalla *Compagnia*, ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione cristallo danneggiato);
 - a far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la "cessione del credito";
 - ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria;
 - ad emettere fattura intestata all'Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della "cessione del credito" di cui sopra.

Procedura di "PAGAMENTO INDIRETTO"

- **Danni al veicolo:**
La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, istruisce la pratica e provvede:
 - ✓ ad affidare l'incarico ad un perito per la verifica e la stima del danno. L'Assicurato dovrà attendere le indicazioni impartite dalla *Compagnia*, prima di far effettuare le riparazioni;
 - ✓ ad effettuare il pagamento in base alle risultanze dell'attività peritale,
 - ✓ a liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
- **Rottura cristalli:**
La denuncia del sinistro deve fornire notizie e dati, circa il danno, il più dettagliati possibili, agevolando la *Compagnia* nel caso quest'ultima intenda verificare direttamente, tramite suoi incaricati, il danno.
L'Assicurato dovrà inoltre fornire foto del veicolo assicurato (dove si evinca il danno al/ai cristallo/i, visualizzando anche la targa) e, in assenza dell'invio del perito da parte della *Compagnia* entro i successivi 5 (cinque) giorni non festivi, potrà effettuare le riparazioni fornendo successivamente alla *Compagnia* i documenti fotografici che ritraggano l'avvenuta riparazione/sostituzione e relativa fattura e richiederne il rimborso.

COPERTURE ACCESSORIE	§ 33.2 – DENUNCIA DEL SINISTRO L'Assicurato, in caso di <i>Sinistro</i> che interessi le coperture incluse nella garanzia "Coperture accessorie", deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla <i>Compagnia</i>, anche tramite l'<i>intermediario</i> che ha in gestione la <i>polizza</i>, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it Tel: 02.43.33.50.63 Fax: 02.43.33.50.20 Per la denuncia del <i>sinistro</i> l'Assicurato può utilizzare l'apposito "Modulo", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare: - il numero di polizza; - i propri dati identificativi, - i dati identificativi del veicolo assicurato, - la descrizione /conseguenze del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento), - allegare copia dei giustificativi originali delle spese sostenute dall'Assicurato. Per quanto alla copertura "Collisione con animale selvatico" si rimanda alla sezione precedente.
INFORTUNI del CONDUCENTE	§ 33.4 – DENUNCIA DEL SINISTRO L'Assicurato, in caso di <i>Sinistro</i>, deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla <i>Compagnia</i>, anche tramite l'<i>intermediario</i> che ha in gestione la <i>polizza</i>, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it Tel: 02.43.33.50.63 Fax: 02.43.33.50.20 In riferimento alla garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per quanto agli eventi Morte, Invalidità permanente e le cure ed applicazioni relativi agli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la denuncia del <i>sinistro</i> l'Assicurato può utilizzare l'apposito "Modulo", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare: - il numero di polizza; - i propri dati identificativi, - i dati identificativi del veicolo assicurato, - la descrizione dettagliata dell'evento (incluso il luogo, il giorno, l'ora e modalità dell'Infortunio, il presunto responsabile), corredata da certificato medico. L'Assicurato deve inoltre: a) ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni a lui impartite; b) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; c) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla <i>Compagnia</i>, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della <i>Compagnia</i> gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato; d) fornire, in ogni caso, alla <i>Compagnia</i> il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL); e) produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate in riferimento alla prestazione "Rimborso delle spese di cura"; f) In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto, devono presentare copia integrale della cartella clinica o un documento equivalente, in originale, rilasciato dal centro medico che ha effettuato l'applicazione e la rimozione del tutore immobilizzante. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono consentire alla visita di medici della <i>Compagnia</i> ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla <i>Compagnia</i>) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

	L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla <i>Compagnia</i>. In questo caso gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono presentare: • documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; • certificato di morte; • certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; • atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi legittimi (od aventi diritto); • nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi (od aventi diritto), il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la <i>Compagnia</i> dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; • eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato. Non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con l'infortunio stesso.
--	--

Art. 34 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO

La determinazione dell'ammontare del danno si differenzia a seconda che si tratti di *danno totale* (con riacquisto o senza riacquisto di un nuovo veicolo di valore pari o superiore a quello oggetto di danno) o *danno parziale* (con riparazioni effettuate presso la rete o con riparazioni effettuate fuori rete).

In particolare:

1) DANNO TOTALE - CON RIACQUISTO:

- per sinistri dovuti a Furto e Rapina, Incendio, Esplosione e Scoppio, Atti Vandalici, Fenomeni Naturali:
nel caso di *danno totale*, la liquidazione verrà effettuata a **valore commerciale** risultante al momento del sinistro o, se inferiore, al **valore assicurato** (applicando in questo caso la *regola proporzionale*), senza applicazione di scoperti e franchigie.
Tuttavia qualora l'Assicurato decida **entro 90 giorni** dalla data della suddetta liquidazione di riacquistare presso il Dealer originario (ovvero la Concessionaria presso la quale il Contraente ha acquistato il veicolo assicurato) un altro veicolo di valore uguale o superiore a quello oggetto di *sinistro*, qualora il *danno totale* si sia verificato nel periodo di durata del VAN scelto (ovvero nei primi 12, 24, 36, 48 mesi dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è acquistato nuovo o nei primi 12, 24, 36, 48 mesi dalla data di effetto polizza se il veicolo è acquistato usato) l'ammontare del danno è considerato nell'ambito del **valore assicurato**, pari al *prezzo di listino*.

L'eventuale differenza tra il prezzo di listino e il valore commerciale inizialmente liquidato sarà corrisposta dalla Compagnia dietro presentazione dell'ordine e/o contratto di acquisto del nuovo veicolo.

Per sinistri accaduti oltre il periodo di VAN scelto, l'ammontare del danno è considerato sempre pari al **valore commerciale** risultante al momento del sinistro o, se inferiore, al **valore assicurato** (applicando in questo caso una riduzione in base alla *regola proporzionale*);

- per eventi Collisione con animale selvatico, Mini Kasko e Maxi Kasko:
nel caso di *danno totale* la liquidazione verrà effettuata a **valore commerciale** risultante al momento del sinistro, o se inferiore, al **valore assicurato** (applicando in questo caso la *regola proporzionale*), senza applicazione di scoperti e franchigie.

2) DANNO TOTALE - SENZA RIACQUISTO

Nel caso di *danno totale* dovuto a Furto e Rapina, Incendio, Esplosione e Scoppio, Atti Vandalici, Fenomeni Naturali, Collisione con animale selvatico, Mini Kasko e Maxi Kasko, la liquidazione verrà effettuata sulla base del **valore commerciale** del veicolo risultante al momento del sinistro, o se inferiore, al **valore assicurato** (applicando in questo caso la *regola proporzionale*), **con l'applicazione di scoperti e franchigie** come meglio definite nella tabella delle singole garanzie.

3) DANNO PARZIALE con riparazioni effettuate presso la rete

Nel caso di *danno parziale*, l'ammontare del danno (dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte) per un sinistro che si verifichi nel periodo di durata del VAN scelto (ovvero *nei primi 12, 24, 36, 48 mesi dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è acquistato nuovo o nei primi 12, 24, 36, 48 mesi dalla data di effetto polizza se il veicolo è acquistato usato*) verrà determinato **senza tener conto del degrado** dell'autovettura o delle sue parti (ad eccezione degli pneumatici) nei limiti del **valore assicurato** o, se minore, di quello commerciale, **purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite presso la Concessionaria/Venditrice o presso i centri convenzionati con la Compagnia** e comunque previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa.

Qualora il **valore assicurato** fosse inferiore al **valore commerciale** del veicolo al momento del *sinistro*, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **valore assicurato** e **valore commerciale** del veicolo al momento del danno.

4) DANNO PARZIALE senza l'utilizzo della rete

Nel caso in cui l'Assicurato non scelga di effettuare la riparazione presso la Concessionaria/Venditrice oppure presso i *centri convenzionati* con la *Compagnia*, quest'ultima provvederà a liquidare direttamente *all'Assicurato* il costo della riparazione, comprovata da valido documento fiscale. L'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato sarà determinato nei limiti del **valore**

assicurato o, se minore, di quello commerciale al momento del sinistro, **tenendo conto del degrado** e comunque **con applicazione di scoperti e franchigie** come meglio definite nella tabella delle singole garanzie.

Qualora il **valore assicurato** fosse inferiore al **valore commerciale del veicolo** al momento del **sinistro**, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **valore assicurato** e **valore commerciale** del veicolo al momento del danno.

Art. 35 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno, intesa come determinazione del suo ammontare, ha luogo a decorrere dal **trentesimo giorno** dalla ricezione della denuncia del sinistro e comunque dopo la consegna di tutta la documentazione prevista.

Tale determinazione avviene per accordo tra le *Parti*.

Art. 36 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Danni al veicolo:

Se le *Parti* non raggiungono il predetto accordo, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio) devono essere nominati i periti dalla *Compagnia* e dal *Contraente* per la risoluzione di questioni tecniche afferenti la determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile; i periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I periti decidono inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le *Parti* anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della *Compagnia* e del *Contraente* in parti uguali. Il *Contraente* conferisce alla *Compagnia* la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

Se la *Compagnia* non provvede al pagamento dell'importo indicato dai periti, la parte sarà libera di agire in altra e diversa sede

b) Infortuni del conducente:

In caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le *Parti* possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

Art. 37 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, **entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia** (al fine del corretto accertamento e della completa valutazione del danno, inclusa la verifica di eventuali responsabilità di terzi) sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul *Veicolo* insistono privilegi, pigni o ipoteche.

In presenza di contemporanea copertura assicurativa del *Veicolo* con altre assicurazioni, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'Indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il presente *Contratto* e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Art. 38 – CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della Polizza, l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla Società di brokeraggio assicurativo AIB All Insurance Broker Srl, Via Machiavelli, 19 – 51100 Pistoia (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini del presente contratto.

Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dalla *Compagnia* si considererà come effettuata al *Contraente/Assicurato*;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker del *Contraente/Assicurato* alla *Compagnia* si considererà come effettuata dal *Contraente/Assicurato* stesso.

La *Compagnia* conferisce mandato al Broker di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.

Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata dal *Contraente/Assicurato* al Broker si considererà come effettuata dalla *Compagnia*;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al *Contraente/Assicurato* si considererà come effettuata dalla *Compagnia* stessa.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le Parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1269 - Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1898 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI

Garanzie "Auto rischi diversi" e "Infortuni del Conducente"

Denuncia da presentare alla Compagnia per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano. - Tel. 02.43335063 – Fax. 02.43335020 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza "BluMotor Convenzione Car-Ins" n.

☐ Contraente ☐ Conducente autorizzato (se diverso da Contraente/Assicurato):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

DATI VEICOLO ASSICURATO

Targa: Marca: Modello:

Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

.....

.....

Dati dell'eventuale responsabile:

CONSEGUENZA DEL SINISTRO

Parti del veicolo danneggiate:

.....

Ammontare presumibile del danno:

Luogo dove si trova ricoverato il veicolo per la perizia (indicare eventuali persone di riferimento e recapito telefonico):

.....

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

.....

.....

PRECEDENTI SINISTRI - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

Precedenti sinistri sul veicolo assicurato (indicare anno accadimento e dettagli sui precedenti sinistri):

.....

Altre coperture assicurative su medesimo rischio (indicare Compagnia d'Assicurazione e Numero di polizza):

.....

SCELTA DEL TIPO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (IN CASO DI DANNI AL VEICOLO):

☐ **PAGAMENTO DIRETTO:** chiedo che la riparazione venga effettuata presso un *Centro Convenzionato* con la Società;

☐ **PAGAMENTO INDIRETTO:** desidero che la riparazione venga effettuata presso un riparatore da me segnalato o presso la Concessionaria/Venditrice:

Denominazione officina/ carrozzeria scelta o Concessionaria Venditrice _____

Indirizzo _____ Recapito telefono: _____

COORDINATE BANCARIE:

Intestatario conto corrente e codice IBAN della persona legittimata a chiedere l'indennizzo:

- Nome e Cognome del titolare del c/c:
- Codice fiscale:
- IBAN:

ALLEGATI:

Si allegano i seguenti documenti:

.....
.....
.....
.....

Luogo Data/...../.....

Firma _____

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

☐ Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../.....

Firma _____

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../.....

Firma _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni, particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)

- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

4. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

5. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.



7. DIFFUSIONE

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi

MODELLO UNICO_GA_IPPCP/2018.06

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6

20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Fax: 02/43335020

